

Confapi: focus sul problema materie prime

Come saprete negli ultimi mesi si è registrato un significativo **aumento dei prezzi delle materie prime** (acciaio, legno e plastica in particolare) e anche un **calo della disponibilità** di queste ultime.

Gli effetti di questa situazione stanno ricadendo sulle nostre aziende creando seri problemi.

Confapi da mesi sta sollecitando le istituzioni per cercare di risolvere la questione, nei giorni scorsi ha redatto e inviato al Governo il **documento** che vi alleghiamo.

Il focus, che vi invitiamo a leggere, è un rapporto dettagliato su:

- cause aumento prezzi
- carenza materie prime
- polimeri
- proposte Confapi per trovare una soluzione

(AM/am)

[3460_Confapi_focus_materie_prime.pdf](#)
[Download](#)

Decreto Sostegni Bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 123 del 25.05.2021 il DL. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si

richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti **novità** introdotte.

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 DL.73/2021	È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
--	---

**Contributo a
fondo perduto:
modalità di
calcolo del
fatturato
alternativa
Articolo 1 DL.
73/2021**

In **alternativa** al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un **contributo** calcolato sul confronto dell'**ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.**

La **misura del contributo** è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al **Decreto Sostegni.**

Per i **soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni** devono essere applicate le seguenti **percentuali** allo scostamento del fatturato:

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **40%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **20%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni** trovano invece applicazione le **seguenti percentuali:**

- a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita **istanza**; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l'istanza solo **dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.**

Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d'esercizio. Articolo 1 DL. 73/2021	È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef. Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo. L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse Articolo 2 DL. 73/2021	È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del DL. 19/2020. Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto.
Credito d'imposta locazioni 2021 Articolo 4 DL. 73/2021	Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021: • agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019). Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione Articolo 9 DL. 73/2021	È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo Articolo 10 DL. 73/2021	Viene incrementata la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 DL. 73/2021	Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni Articolo 14 DL. 73/2021	Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.

Proroga moratoria per le Pmi Articolo 16 DL. 73/2021	Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, DL. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
Note di credito Iva e procedure concorsuali Articolo 18 DL. 73/2021	Viene prevista la modifica dell'articolo 26 Dpr. 633/1972, anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).
"Ace innovativa" Articolo 19 DL. 73/2021	Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.
Credito d'imposta beni strumentali Articolo 20 DL. 73/2021	Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione Articolo 32 Dl. 73/2021	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo Articolo 42 Dl. 73/2021	Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021. La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.
Indennità per i collaboratori sportivi Articolo 44 Dl. 73/2021	Viene riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

(MF/ms)

La Ita di Calolzio ricavi in

crescita e nuove produzioni

La Provincia del 3 giugno 2021, servizio sulla nostra azienda associata ITA SpA di Calolziocorte.

LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021

7

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 535511 Fax 0342 535553



In Ita lavorano 127 dipendenti, nel periodo gennaio-maggio, l'azienda calolziense ha registrato un incremento del 26% dei ricavi



Andrea Beri è l'amministratore delegato della Ita

La Ita di Calolzio Ricavi in crescita e nuove produzioni

Eccellenze. L'impresa è leader nel settore dei trafilati. Comperati gli stabilimenti della Zincofuoco e dell'Aida. Andrea Beri: «In due anni investimenti per dieci milioni»

CHRISTIAN DOZIO
LECCO

Nemmeno la pandemia è riuscita a rallentare il processo di crescita della Ita di Calolzio, azienda che in via Lago Vecchio produce trafilati e che quest'anno festeggia i 55 anni di attività: è stata fondata nel 1966.

Si tratta di una realtà che sta procedendo ormai da anni a investire costantemente in un percorso di espansione importante, tra ampliamenti ed assunzioni cui potrà se-

guire, nel prossimo periodo, anche l'implementazione della gamma di prodotti realizzati nel sito calolziense.

Eccezionale

In attesa di conoscere l'evoluzione relativa alle materie prime - la principale preoccupazione delle aziende del siderurgico, ma non solo, in funzione dei prezzi che ormai da mesi aumentano a dismisura -, la società si mostra in uno stato di salute eccezionale, considerando il fatto

che il trend del 2021 (periodo gennaio-maggio) parla di un incremento di ben 26 punti del volume d'affari rispetto al 2020, anno che nonostante l'emergenza sanitaria ed economica si è chiuso con una crescita del 5% sul 2019.

È questo il quadro in cui si innesta il percorso seguito dal management, guidato dall'amministratore delegato Andrea Beri, finalizzato all'acquisizione di immobili che permettano alla Ita di disporre degli spazi che le ser-

vonno per continuare a crescere.

«Nel 2016 abbiamo rilevato l'insediamento produttivo della Zincofuoco, con cui di fatto confinavamo - ci ha spiegato il manager -. Per chiudere quell'operazione abbiamo incontrato qualche ritardo a causa del fallimento della Maggi catene di Olginate (in cui la Zincofuoco era stata incorporata, ndr.), ma alla fine abbiamo completato l'acquisizione. Contestualmente ci sono stati proposti gli spazi dell'ex Aida (ex Manzoni Presse), perché sulla scorta della delocalizzazione decisa dal management della multinazionale il complesso industriale di via Moroni era destinato all'abbandono. Di fatto, noi gli abbiamo ridato vita».

Superfici

Anche quest'area è stata dunque acquistata dalla Ita, che nei giorni scorsi ha definito una nuova acquisizione, relativa a un terreno posto accanto alla ex Manzoni Presse, per procedere con un ulteriore ampliamento che ha portato la superficie industriale totale a circa 70mila metri quadrati. Nei capannoni -

La scheda

Fa parte del marchio Steelgroup

Fondata nel 1966 a Calolzio, Ita fa parte del brand Steelgroup. Ita è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito della fornitura di fili d'acciaio trafilati lucidi e zincati per armature di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore oil & gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle. L'azienda della famiglia Beri ha dimostrato grande attenzione anche per il territorio, con il progetto di riqualificazione che ha presentato e con il quale provvederà - tra l'altro - a sistemare il sentiero ciclopedonale che corre accanto all'azienda; a recuperare un vecchio appezzamento da destinare a famiglie dei dipendenti e scuole per scopi didattici e naturalistici; a dedicare un'area ad attività dell'Encl e del gruppo cinofilo leccese; alla piantumazione di alberi. C 002

completamente rinnovati, con lavori in fase di ultimazione - nei quali per decenni si sono costruite presse esportate in tutto il mondo, sono stati installati nuovi impianti, che hanno portato anche a una serie di assunzioni. Dei 127 dipendenti che lavorano attualmente nel sito, nove sono infatti stati assunti per operare su questi macchinari.

Pacchetto

«Con la disponibilità di nuovi spazi - ha aggiunto Andrea Beri - potremo avviare nuove produzioni per potenziare il nostro pacchetto di prodotti sempre restando nell'ambito della trafilatura. Negli ultimi due anni abbiamo investito dieci milioni di euro per l'acquisizione di immobili e macchinari, con l'obiettivo di aumentare costantemente la competitività e le vendite sui mercati internazionali.

Del resto, l'export per l'Industria Trafilati Acciai è determinante, aumentato fino all'80% (dal 75%) durante lo scorso difficile anno, a fronte di un mercato interno che nel 2020 ha subito inevitabilmente una contrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Decreto Sostegni bis, focus sui nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d'imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, un'ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d'imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.

Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo

perduto previsto dall'art. 1 del Decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, **in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto** a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.

Non è quindi necessario presentare un'ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d'imposta).

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento **non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.**

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. n. 41/2021).

A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021: l'ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:**

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L'importo del contributo **non può comunque essere superiore a 150mila euro.**

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021: l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:**

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L'importo del contributo **non può comunque essere superiore a 150mila euro.**

È stata poi inserita una **norma di raccordo tra i due contributi** che prevede che i soggetti che, a seguito dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui

all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest'ultimo siano scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora dall'istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all'istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

L'istanza dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) **entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.**

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l'istanza può essere presentata esclusivamente **dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.**

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, **in via residuale e non alternativa** è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia

un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir.

L'ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto "Agosto" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto "Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L'istanza dovrà essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE: L'istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 5 a 13).

Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per i contributi a fondo perduto previsti dai decreti "Sostegni".

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un

periodo complessivo **di almeno 4 mesi** sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

Credito d'imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 fino ad aprile 2021, **viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.**

Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d'imposta locazioni **per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021** ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta

anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Proroga cartelle fiscali

È stata prorogata **fino al 30 giugno 2021** la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (**entro il 31 luglio 2021**).

Ulteriori disposizioni

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto "Sostegni-bis" si segnalano inoltre:

- la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un'unica quota annuale, il **credito d'imposta "beni strumentali" ("ordinari")** anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
- un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
- la modifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei **crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali**, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano

nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

- l'introduzione di una **nuova agevolazione** (“**Ace innovativa**”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%.

(MF/ms)

Imu, versamento prima rata entro il 16 giugno 2021

1 Premessa

A decorrere dal 2020, i co. 738 – 783 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell'Imu, con abolizione della Tasi.

La prima rata della “nuova” Imu per l'anno 2021 deve essere versata entro il 16.6.2021.

Salvo futuri interventi legislativi, infatti, il termine non ha subito alcuna sospensione, ma i singoli Comuni possono prevedere una proroga, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

Quadro riassuntivo dell'IMU in vigore dall'1.1.2020	
Presupposto impositivo	Possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9.

Soggetto attivo	Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
Soggetti passivi	Possessori di immobili: • proprietari; • ovvero titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Base imponibile	Valore degli immobili. Regole diverse a seconda che l'immobile sia un fabbricato, un'area edificabile o un terreno agricolo.
Riduzione della base imponibile	La base imponibile IMU è ridotta del 50% per: • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004; • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni. Dal 2021, l'IMU è ridotta al 50% per l'unità abitativa posseduta da pensionati residenti all'estero, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Aliquote IMU	Aliquota di base: 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino all'1,06% – in alcuni casi all'1,14% in luogo della maggiorazione TASI – o diminuirla fino al totale azzeramento). Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento). Aliquote <i>ad hoc</i> sono poi previste per i fabbricati rurali strumentali, gli immobili merce delle imprese, i terreni agricoli, gli immobili del gruppo "D".
Abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9	Esente da IMU.
Abitazione principale A/1, A/8 o A/9	Aliquota ridotta e detrazione.
Termini di versamento	Prima rata: entro il 16 giugno. Seconda rata: entro il 16 dicembre. Possibile il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Modalità di versamento	• Modello F24; • bollettino postale; • PagoPA.
Dichiarazione IMU	Per le variazioni che incidono sull'IMU 2020: entro il 30.6.2021. Per le variazioni che incidono sull'IMU 2021: entro il 30.6.2022.

Seppur non constino modificazioni alla disciplina dell'IMU contenuta nei co. 738 – 783 dell'art. 1 della L. 160/2019, la legge di bilancio per l'anno 2021 e altre disposizioni normative hanno introdotto agevolazioni per:

- i pensionati residenti all'estero;
- gli immobili distrutti a seguito di eventi calamitosi;
- determinate tipologie di immobili nei quali l'attività esercitata è stata sospesa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2 Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, in scadenza il 16.6.2021, è stabilita:

- dall'art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021);
- dall'art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41 (decreto "Sostegni"), introdotto in sede di conversione nella L. 21.5.2021 n. 69;
- dall'art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126 (l'esenzione riguarda gli anni 2021 e 2022 e non soltanto la prima rata 2021) con riguardo agli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

Nei casi previsti dalle norme sopraelencate non deve essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2021.

2.1 Esclusione dal pagamento per determinate tipologie di immobili

L'art. 1 co. 599 – 600 della L. 178/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.2 Esclusione dal pagamento per i beneficiari del contributo a fondo perduto "Sostegni"

L'art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto "Sostegni"), introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

La norma stabilisce che i possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 dello stesso DL 41/2021 sono esclusi dal versamento della prima rata dell'IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

I soggetti che possono richiedere il contributo sono i *“soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”*.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021) a condizione che:

- i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 41/2021, avvenuta il 23.3.2021);
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

2.3 Esenzioni per il settore dello spettacolo

L’art. 78 co. 3 del DL 104/2020 stabilisce che l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.4 Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Facoltà dei comuni di introdurre agevolazioni per determinati soggetti

Come evidenziato dall’IFEL in un documento del 30.4.2020 nel

quale sono forniti gli schemi di regolamento IMU e di delibera delle aliquote 2020, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso potrebbe spingere molte amministrazioni a porsi il problema dell'opportunità di disporre agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dal Coronavirus.

Tali decisioni sono nella piena discrezionalità di ciascun ente locale, con i limiti generali di carattere equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi.

Secondo l'Istituto, inoltre, è opportuno che ciascun Comune eviti di incrementare le aliquote per l'anno 2020 rispetto a quelle del 2019 (analogo discorso potrebbe essere esteso all'imposta dovuta per l'anno 2021 e quindi alle aliquote per l'anno 2021).

3 Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'Imu sono:

- in linea di massima, il proprietario dell'immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il proprietario (anche detto "nudo proprietario").

Sono soggetti passivi dell'Imu, inoltre:

- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in *leasing*, anche da costruire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

Soggetti passivi dell'IMU	
Proprietario	Titolare del diritto di superficie
Usufruttuario	Locatario finanziario
Usuario	Concessionario di beni demaniali
Titolare del diritto di abitazione	Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare
Enfiteuta	
Non sono soggetti passivi IMU	
Nudo proprietario	Comodatario
Locatore finanziario	Affittuario
Concedente di diritti reali	Genitore proprietario non affidatario dei figli

4 Immobili assoggettati a Imu

Sono assoggettati all'IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Anche per l'IMU in vigore dal 2020 le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.

4.1 Abitazione principale

Anche ai fini dell'IMU in vigore dal 2020:

- sono assoggettate all'imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

4.2 Pertinenze dell'abitazione principale

Ai fini dell'Imu, si intendono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente:

- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio di quest'ultima;
- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia);
- anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell'abitazione principale cui si riferiscono.

In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l'IMU va quindi versata nei modi e termini previsti per gli "altri immobili".

4.3 Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continuano a pagare l'imposta.

In questi casi, oltre all'applicazione dell'aliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4.4 Assimilazioni all'abitazione principale ex lege

Le agevolazioni previste per l'abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di immobili: possono esistere assimilazioni *ex lege* ed assimilazioni stabilite dai Comuni.

Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, salvo quanto previsto dall'art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Pensionati "esteri"

Dall'1.1.2020 non è più assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Dall'anno 2021, tuttavia, l'art. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che *“per una sola unità immobiliare a uso abitativo”* posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all'estero, l'IMU è ridotta al 50%, a condizione che l'unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato.

4.5 Anziani o disabili – Assimilazioni all'abitazione principale a discrezione dei Comuni

Anche dal 2020 i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.

Per quanto concerne l'Imu 2021, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assimilazioni, nulla dovrà essere versato per l'anno 2021 se le unità immobiliari sono classate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

5 Esenzioni

Sono esenti dall'Imu, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi

- e giardini aperti al pubblico, ecc.);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.29 e reso esecutivo con la L. 27.5.29 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del co. 1 dell'art. 7 del DLgs. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i) (si applicano le disposizioni di cui all'art. 91-bis del DL 1/2012, nonché il DM 19.11.2012 n. 200 e, quindi, per gli immobili degli enti non commerciali valgono le precedenti regole per l'esenzione IMU);
 - i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 448/2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

Dall'1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso

strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.).

Immobili merce – Esenzione dal 2022

Dall'1.1.2022 saranno esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5.1 Esenzioni previste dai comuni

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU in favore delle seguenti fattispecie:

- immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1 co. 86 della L. 549/95).

5.2 Esenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi

Il co. 1116 dell'art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 estende l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L'esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021 e riguarda più specificatamente:

- i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati dall'art. 1 co. 1 del DL 74/2012 e dall'art. 67-septies

del DL 83/2012;

- i Comuni della Regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'art. 15 co. 6 del DL 162/2019.

6 Base imponibile

Anche per l'Imu in vigore dal 2020, le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

6.1 fabbricati dotati di rendita catastale

Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'IMU si determina:

- rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.

Per determinare l'Imu dovuta per l'anno 2021, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita catastale all'1.1.2021.

La formula per calcolare la base imponibile Imu è la seguente:

VC	=	RC	×	$\frac{105}{100}$	×	M
----	---	----	---	-------------------	---	---

dove:

VC = valore catastale

RC = rendita catastale

M = coefficiente moltiplicatore

La misura dei coefficienti moltiplicatori, ai fini dell'Imu, è definita come segue:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Tipologie fabbricati	Determinazione base imponibile
Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10) Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7)	$160 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 168$

Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)	$140 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 147$
Negozi e botteghe (C/1)	$55 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 57,75$
Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5)	$80 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 84$
Immobili a destinazione speciale (gruppo D, esclusi D5)	$65 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 68,25$

dove:

RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6.2 Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile dell'IMU in vigore dall'1.1.2020 è costituita dal "valore venale in comune commercio" al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

- la zona territoriale di ubicazione;
- l'indice di edificabilità;
- la destinazione d'uso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

6.3 Terreni agricoli

La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutato del 25% (ai sensi dell'art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.

Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:

VC	$=$	RD	$\times$	$\frac{125}{100}$	$\times$	135
------	-----	------	----------	-------------------	----------	-------

dove:

VC = valore catastale

RD = reddito dominicale

6.4 Riduzioni della base imponibile

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), a determinate condizioni.

6.5 Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e distintamente contabilizzati

Un'ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita riguarda i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino:

- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.

Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:

- applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM;
- fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

Ai fini del calcolo della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel gruppo "D", i coefficienti sono stati aggiornati, per l'anno 2021, dal DM 7.5.2021 e sono riportati nella seguente tabella.

Coefficienti per l'anno 2021	
per l'anno 2021 = 1,01	per l'anno 2001 = 1,49
per l'anno 2020 = 1,01	per l'anno 2000 = 1,54
per l'anno 2019 = 1,02	per l'anno 1999 = 1,57
Coefficienti per l'anno 2021	
per l'anno 2018 = 1,03	per l'anno 1998 = 1,59
per l'anno 2017 = 1,04	per l'anno 1997 = 1,63
per l'anno 2016 = 1,04	per l'anno 1996 = 1,68
per l'anno 2015 = 1,04	per l'anno 1995 = 1,73
per l'anno 2014 = 1,04	per l'anno 1994 = 1,79
per l'anno 2013 = 1,05	per l'anno 1993 = 1,82
per l'anno 2012 = 1,07	per l'anno 1992 = 1,84
per l'anno 2011 = 1,11	per l'anno 1991 = 1,87
per l'anno 2010 = 1,12	per l'anno 1990 = 1,96
per l'anno 2009 = 1,13	per l'anno 1989 = 2,05
per l'anno 2008 = 1,18	per l'anno 1988 = 2,14
per l'anno 2007 = 1,22	per l'anno 1987 = 2,32
per l'anno 2006 = 1,25	per l'anno 1986 = 2,50
per l'anno 2005 = 1,29	per l'anno 1985 = 2,68

per l'anno 2004 = 1,36	per l'anno 1984 = 2,86
per l'anno 2003 = 1,41	per l'anno 1983 = 3,04
per l'anno 2002 = 1,46	per l'anno 1982 = 3,21

7 Aliquote Imu

Le aliquote dell'Imu in vigore dal 2020 sono definite dai co. 748 – 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.

Disciplina IMU dal 2020		
Fattispecie di immobile	Aliquota di base	Margine discrezionale del Comune
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5% (con detrazione di 200,00 euro)	• Aumento dello 0,1%; • diminuzione fino all'azzeramento.
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3- <i>bis</i> del DL 557/93)	0,1%	Diminuzione fino all'azzeramento
Immobili merce	Per gli anni 2020 e 2021: 0,1% Dal 2022: esenzione dall'IMU	Per gli anni 2020 e 2021: • aumento fino allo 0,25%; • diminuzione fino all'azzeramento.

Terreni agricoli	0,76%	• Aumento sino all'1,06%; • diminuzione fino all'azzeramento.
Immobili produttivi del gruppo "D"	0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni.	• Aumento sino all'1,06%; • diminuzione fino allo 0,76%.
Altri immobili	0,86%	• Aumento sino all'1,06%; • diminuzione fino all'azzeramento. Con l'eventuale maggiorazione ex TASI l'aliquota può arrivare all'1,14%.

In altre parole, le aliquote minime e massime deliberabili dagli enti locali sono le seguenti.

Disciplina IMU dal 2020			
Fattispecie di immobile	Aliquota di base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%	0	0,6%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0	0,1%
Immobili merce (anni 2020 e 2021)	0,1%	0	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	0	1,06%

Immobili produttivi del gruppo "D"	0,86%	0,76%	1,06%
Altri immobili	0,86%	0	1,06% elevabile all'1,14%

7.1 Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell'aliquota

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli "Altri immobili", è ridotta al 75%.

Fattispecie di immobile	Aliquota di base	Aliquota minima	Aliquota massima
Altri immobili	0,86%	0	1,06%
Immobili locati a canone concordato	0,645% (75% dello 0,86%)	0	0,795% (75% dell'1,06%)

7.2 Maggiorazione Imu a seguito dell'abolizione della TASI

Dall'anno 2020, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06%, prevista per gli "Altri immobili" dal co. 754 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, sino all'1,14% (si tratterebbe, in pratica, di una maggiorazione IMU che può arrivare sino allo 0,08%).

L'aumento dell'aliquota può:

- riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dell'art. 1 della L. 208/2015;
- essere deciso se per l'anno 2015 era stata deliberata la

maggiorazione TASI e se era stata confermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell'art. 1 della L. 208/2015.

Dall'anno 2021, i Comuni potranno soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non potranno aumentarla.

7.3 Variazioni delle aliquote dal 2021

Dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare tutte le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 con riguardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detto DM non risulta essere stato ancora approvato).

8 Liquidazione dell'Imu

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

8.1 Computo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso

Ai fini dell'IMU in vigore dall'1.1.2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2021, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

8.2 Arrotondamento all'unità di euro

Anche per il versamento dell'IMU in vigore dall'1.1.2020, ai sensi dell'art. 1 co. 166 della L. 296/2006, l'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

9 Termini di versamento

L'Imu dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2021, quindi:

- la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2021 sulla base dell'aliquota e della detrazione deliberata per il 2020;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2021, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2021.

9.1 Facoltà di differimento dei Comuni

La prima rata dell'Imu deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà

economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF). Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell'ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo "D".

9.2 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l'IMU in tre rate:

- le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
- la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).

Per l'anno 2021, le prime due rate sono di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2020.

10 Determinazione della prima rata scadente il 16 giugno 2021

Per l'anno 2021, la prima rata è pari all'IMU dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.

Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti importanti chiarimenti con riguardo alle

modalità di determinazione della prima rata IMU per l'anno 2020, ma che possono essere estesi anche al 2021.

Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9

Il Sig. Verdi possiede un immobile, sito nel Comune di Milano, classificato nella categoria catastale A/1 con rendita 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale.

Il Comune di Milano ha deliberato per l'anno 2020:

- aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,6%;
- detrazione per l'abitazione principale = 200,00 euro (tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la destinazione ad abitazione principale).

Con riguardo all'anno 2020 l'IMU dovuta per l'intera annualità era pari a 2.824,00 euro, determinata come segue: $3.000,00 \times 1,05 \times 160 \times 0,6\% = 3.024,00$ euro – 200,00 euro (detrazione).

Per l'anno 2021, quindi, il sig. Verdi entro il 16.6.2021 dovrà pagare per la prima rata dell'IMU 1.412,00 euro $[(3.000,00 \times 1,05 \times 160 \times 0,6\% \times 6/12) - 100,00$ euro].

Il modello F24 dovrà essere compilato come è indicato nell'**ALLEGATO 1**.

10.1 Delibere 2021 già pubblicate sul sito delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che se al momento del versamento dell'acconto il Comune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all'anno in corso, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

Sebbene il chiarimento sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corso dell'anno 2020, il

chiarimento sembrerebbe poter avere portata generale.

10.2 Immobile acquistato nel primo semestre 2021

Se l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2021, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dell'art. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2021 debba essere versata l'imposta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell'anno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio).

Seppur non constino chiarimenti in relazione al metodo di determinazione della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, si evidenziano due diverse strade che sono adottate dai *software* di calcolo:

- la prima sembra aderire all'impostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF e calcola la prima rata IMU 2021 sulla base dei mesi di possesso dell'immobile nel primo semestre 2021;
- la seconda determina l'IMU dovuta per l'intero anno 2021 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.

Ad esempio, per un immobile in categoria A/4 acquistato il 3.5.2021, tenuto a disposizione (quindi non abitazione principale) nel Comune di Torino, con rendita di 500,00 euro, l'IMU è così calcolata.

In base alla prima ipotesi:

- IMU dovuta per l'intero anno 2021 = $500,00 \text{ euro} \times 1,05 \times 160 \times 1,06\% = 890,40 \text{ euro}$;
- IMU dovuta per i 2 mesi di possesso nel primo semestre dell'anno 2021 = $890,40 \text{ euro} \times 2/12 = 148,40 \text{ euro}$ (che arrotondati diventano 148,00 euro).

In base alla seconda ipotesi:

- IMU dovuta per l'intero anno 2021 = $500,00 \text{ euro} \times 1,05 \times 160 \times 1,06\% = 890,40 \text{ euro}$;
- IMU dovuta per gli 8 mesi di possesso nell'anno 2021 = $890,40 \text{ euro} \times 8/12 = 593,60 \text{ euro}$;
- IMU da versare entro il 16.6.2021 = $593,60 \text{ euro} : 2 = 296,80 \text{ euro}$ (che arrotondati diventano 297,00 euro).

La seconda soluzione sembrerebbe quella che più si avvicina alla disposizione normativa.

Il modello F24 deve quindi essere compilato indicato nell'**ALLEGATO 2**.

Sembrerebbe preferibile, invece, seguire la prima ipotesi ove si intendesse rivendere l'immobile nel corso dello stesso anno 2021 (in modo da non dover richiedere il rimborso dell'eventuale imposta versata in eccesso).

11 Modalità di versamento

I versamenti dell'Imu possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (prov. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n.

214429).

11.1 Immobili del gruppo “D”

Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:

- la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
- la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del gruppo “D” situati nel loro territorio.

11.2 Codici tributo dell’Imu

I codici tributi per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.

Generalità degli immobili.

Per il versamento dell’IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.

Tipologia di versamento	Codice tributo
IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune	3912
IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune	3913
IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune	3914

IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune	3916
IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune	3918
IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – Comune	3939
IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune	3923
IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune	3924

Immobili del gruppo “D”

Per il versamento dell'IMU riguardante gli immobili del gruppo “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anche per i versamenti da effettuare dal 2020.

Tipologia di versamento	Codice tributo
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato	3925
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune	3930

(MF/ms)

[3431_F24_allegato1.jpg](#)

[Download](#)

[3433_F24_allegato2.png](#)

[Download](#)

Chiarimenti ministeriali in materia di gestione rifiuti: interpretare il TUA 152/2006 modificato dal 116/2020

La circolare del Ministero della Transizione ecologica del 14 maggio 2021 (che si allega integralmente) riporta alcuni chiarimenti significativi su alcuni aspetti controversi del Testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 "Gestione rifiuti e degli imballaggi". I chiarimenti riguardano molteplici temi, qui se ne elencano alcuni che, più di altri, possono avere conseguenze sull'attività delle aziende associate, così che ognuno possa leggere quelli ragionevolmente applicabili alla propria attività.

Argomenti:

Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell'Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.

Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.

Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità

estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all'albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.

Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria "nuovi produttori".

Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.

Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo "annotazioni" del formulario e non in allegato.

Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l'iscrizione all'albo gestori ambientali.

Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come "produttore", come avviene in altri casi.

Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il "cumulo giuridico" delle sanzioni,

ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.

(SN/bd)

[3436_N.L._21_-_Circolare_MinTE_Chiarimenti_Rifiuti.pdf](#)
[Download](#)

Albo gestori ambientali: scadenze prorogate di 90 giorni

A motivo dell'avvenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021, l'albo gestori fa sapere che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi" in scadenza fra il 31 gennaio e la data di fine dello stato di emergenza, restano validi 90 giorni; pertanto restano validi fino al **29 ottobre 2021**. Tuttavia restano obbligatori alcuni adempimenti come il rispetto dei requisiti, il pagamento delle fidejussioni e la comunicazione delle variazioni, come da documento integrale dell' 11 maggio 2021 che si allega.

(SN/bd)

[3439_N.L._21_-_](#)
[_AlboGestori_Proroga_di_90gg_CircMinTrEco_11.05.2021.pdf](#)
[Download](#)

Vaccini in azienda: aggiornamento

Con questa comunicazione intendiamo aggiornare gli associati a proposito della ipotizzata **campagna vaccinale nelle aziende**.

La scorsa settimana Regione Lombardia ha emesso il **disciplinare** aggiornato che si allega, nel quale si regola la possibilità di accedere alle linee vaccinali esistenti nei centri massivi, oppure l'organizzazione diretta nelle aziende che hanno i requisiti. In tutti i casi, l'Ats di riferimento ha il compito di individuare le modalità organizzative più appropriate, dialogando con le associazioni di categoria. Né Ats Brianza né Ats Montagna hanno finora risposto alle richieste delle associazioni di categoria che si sono rese disponibili a collaborare.

Con l'occasione si specifica che il garante della privacy ha escluso la possibilità che il datore di lavoro possa rilevare legittimamente la situazione vaccinale dei suoi dipendenti e ha chiarito a tale proposito altri aspetti sulle competenze del medico del lavoro. Si segnala in allegato, per chi non lo avesse già visto, il **vademecum del garante della Privacy**. In ogni caso si osserva che l'accelerazione della campagna vaccinale rende presto superata questa informazione che, pur anonima, non permette di allentare le misure di prevenzione perchè il vaccino non è di per sé una protezione assoluta e le misure del protocollo anti-Covid vigente vanno comunque mantenute.

(SN/bd)

[3442_N.L._21_-](#)

[_Vaccini_in_azienza_DISCIPLINARE_REGIONALE_maggio_2021_DGR_4768_24maggio.pdf](#)

[Download](#)

[3444_N.L._21_-](#)

[_Vaccini_in_azienza_DISCIPLINARE_REGIONALE_maggio_2021_Allegato.pdf](#)

[Download](#)

[3446_N.L._21_-](#)

[_Protocollo_vaccini_in_azienza_GARANTE_GPDP_Vademecum_Trattamento_dati_Covid-19_nel_contesto_lavorativo.pdf](#)

[Download](#)

Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti

Viste le difficoltà interpretative che si sono diffuse in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi con il recepimento delle norme comunitarie nella legge italiana nota come Tua “Testo Unico Ambientale” (Dlgs 152/2006 e s.m.i. fino al Dlgs 116/2020), il Ministero della **Transizione Ecologica** ha fornito degli utili chiarimenti che riportiamo integralmente in allegato. Qui di seguito i temi di interesse più comune:

- **Responsabilità** nella fornitura delle informazioni e nella etichettatura degli imballaggi: ruolo del produttore e/o dell'utilizzatore, responsabilità condivisa.
- Criticità nell'etichettatura degli **imballaggi neutri**, particolarmente quelli di trasporto, come il film estensibile, i pallet, scatole e interfalde in cartone ondulato.
- Criticità nell'etichettare i **preincarti** e gli **imballi a peso variabile**, come quelli a contatto con alimenti usati nella vendita di alimenti freschi, porzionati al

momento.

- Criticità nell'etichettare imballi molto piccoli, destinati all'esportazione o provenienti dall'estero.

La linea in molti casi è quella di privilegiare strumenti digitali che permettano al consumatore di accedere facilmente alle informazioni sulla composizione dei materiali degli imballi e sulla loro corretta gestione a fine vita.

Si coglie l'occasione per informare gli associati Api che non lo avessero seguito in diretta, che è possibile ascoltare il [webinar di Conai](#), dal titolo "Etichettatura ambientale volontaria del packaging" che si è svolto il 20 maggio 2021, in cui sono state presentate le nuove Linee Guida per un'etichettatura volontaria del packaging, che il Consorzio ha redatto per guidare le imprese all'utilizzo corretto e consapevole dei claim ambientali volontari. Il documento è il frutto della consultazione pubblica promossa negli scorsi mesi.

(SN/bd)

[3450_N.L._21_-](#)

[_Etichettatura_ambientale_imballaggi_ChiarimentiMiTe_17_5_2021_n52445.pdf](#)

[Download](#)

“Pesante danno per le imprese. Una giornata di lavoro persa”

La Provincia di Lecco del 2 giugno 2021, parla il nostro consigliere **Enrico Vavassori** delle Trafilerie Vavassori di

«Pesante danno per le imprese Una giornata di lavoro persa»

L'imprenditore

Enrico Vavassori (Api Lecco)
«Saltate molte consegne
Aziende e cittadini
non sono stati informati»

L'ennesima giornata di lavoro persa a causa della fragilità delle infrastrutture del territorio. Questa volta però il motivo non è stato un imprevedibile incidente che ha bloccato una galleria o un ponte, ma un intervento manutentivo programmato da mesi di cui però in pochi erano a conoscenza. Situazioni che rischiano di pesare quanto o se non più di una tassa.

Enrico Vavassori, membro del consiglio di Api Lecco, rappresentante dell'associazione in Camera di Commercio, imprenditore delle trafilerie Vavassori di Brivio, nella giornata di lune-

di, con il traffico completamente in tilt non è riuscito a portare a termine quanto si era prefissato per la giornata lavorativa: «I miei camion avrebbero dovuto fare 4 consegne e invece uno è riuscito a farne soltanto una, l'altro nemmeno quella perché è arrivato tardi dal cliente. Ad averlo saputo mi sarei organizzato in maniera differente o programmando consegne differenti lungo strade diverse o comunque non li avrei fatti uscire a vuoto. È stata quindi una giornata di lavoro persa, visto che tutti noi produciamo per consegnare e quindi fatturare».

A mancare sono state le informazioni: «Mi è sembrato che ancora una volta ci sia stata una percezione dissociata della situazione da parte delle Istituzioni, Anas e altri enti compresi, e il privato. Sinceramente ero al-



I lavori di lunedì nel tunnel del Barro

l'oscuro che fossero stati previsti questi lavori. Sono interventi manutentivi che certamente sono necessari ma vanno pianificati in maniera differente, condividendoli con le associazioni di categoria. Sappiamo che la viabilità deve fare conto con la conformazione del nostro territorio, quindi siamo a conoscenza di poter subire disagi e imprevisti, ma si è sommato qualcosa che poteva essere evitato o perlomeno comunicato. Tutte le imprese lunedì hanno avuto dei costi imprevisti con cui fare i conti».

Servirà mettere mano alle infrastrutture: «Sul tavolo in Camera di commercio si è parlato della terza corsia della Statale 36 e della Lecco-Bergamo, speriamo che fra Olimpiadi e Recovery Plan ci sia qualche euro per investire nel nostro territorio».

Un tema questo su cui batte anche **Mattia Micheli**, consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici: «Tutti gli spostamenti verso Lecco, il lago e la provincia di Sondrio passano attraverso il Barro e il ponte Manzoni. E ogni volta che c'è un problema si blocca l'intera viabilità

con disagi forti. Soffriamo di un deficit infrastrutture importanti e soprattutto del fatto di non avere una via di comunicazione alternativa. Si è ottenuto di realizzare il ponte Pescate-Lecco almeno con una corsia, la progettazione esecutiva sta andando avanti, i soldi sono stati stanziati e dovrebbe essere realizzata prima delle Olimpiadi. Ma è necessaria una vera alternativa per chi arriva da Milano: bisogna portare a termine la Lecco-Bergamo andando a collegarsi attraverso il ponte Cesare Cantù di Olginate con il prolungamento della tangenziale Est».

A questo il territorio e la provincia stanno lavorando: «Il nostro tessuto imprenditoriale e commerciale è importante e ha bisogno di queste opere. Servono tante risorse, certo, ma il leccese le merita dal punto di vista produttivo. A Sondrio ora stanno facendo grandi infrastrutture utilissime, ma per arrivare in Valtellina si deve passare da Lecco. In quest'ottica lavoriamo anche in Valsassina per creare un'alternativa al tratto della superstrada fino a Bellano» **S. Sca.**

[Download](#)